



Comune di Monghidoro

Citta' Metropolitana di Bologna

ORDINANZA n. **25** in data **23/06/2026**

MODIFICA DELLA VIABILITÀ PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA "MANGIRÒ"

Emessa da: AREA VIGILANZA

A firma di: ZECCOLI MORENO

Via Matteotti,1-40063 Monghidoro (BO) - 051/655.56.39 - Fax. 051/655.55.20 <https://www.monghidoro.net>
PEC: comune.monghidoro@cert.provincia.bo.it

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).




COMUNE DI MONGHIDORO

(CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA)

POLIZIA LOCALE

Tel. 051 6555639 – Cell. 3332661466

E-mail: pm@comune.monghidoro.bo.it



PRESO ATTO che in Monghidoro, il giorno domenica 05/07/2026 si terrà una Manifestazione denominata "MANGIRO' 2026", organizzata dall'attività commerciale Forno Calzolari S.N.C., ed in occasione di tale evento potrà verificarsi un notevole afflusso di partecipanti e di pubblico;

VISTA la richiesta di rilascio ordinanza chiusura temporanea strade pervenuta in data 23/06/2026 acquisita al P.G. n. 6199/26 da parte del Sig. CALZOLARI Matteo in atti generalizzato in qualità di titolare del Forno Calzolari S.N.C. P.I. 01833631201, con sede in Monghidoro Via del Mercato, 2, con cui si richiede l'emissione di apposita ordinanza di modifica della viabilità nelle strade interessate dall'evento;

RAVVISATA pertanto la necessità di regolamentare la viabilità ordinaria mediante la chiusura del transito veicolare e l'interdizione della sosta nei tratti delle strade pubbliche coinvolte dalla manifestazione al fine di garantirne il regolare svolgimento ed in assoluta sicurezza;

VISTI gli artt. 5, comma 3, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del "Nuovo Codice della Strada", emanato con D. P. R. 16 dicembre 1992, n. 495;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTO il decreto del Sindaco n. 15 del 31/12/2024, con il quale al sottoscritto è stato conferito l'incarico per la responsabilità della II^ Area - "Area Vigilanza-Polizia Locale";

ORDINA

Il divieto di transito e di sosta di qualsiasi veicolo, eccetto per i veicoli di polizia e di soccorso e a quelli coinvolti in detta manifestazioni, **dalle ore 07:00 alle ore 11:30 del giorno domenica 05/07/2026** lungo le seguenti strade comunali:

VIA GARIBALDI, dall' intersezione con via Vittorio Emanuele II, fino alla intersezione con via Matteotti;

VIA DEL MERCATO, fino all'intersezione con via Dei Martiri.

Il divieto di sosta di qualsiasi veicolo eccetto per i veicoli coinvolti nella manifestazione, **dalle ore 07:00 alle ore 11:30 del giorno domenica 05/07/2026** lungo il seguente tratto di strada comunale:

VIA DEI MARTIRI nel tratto di fronte al civico, 2 (zona carico e scarico merci).

DISPONE

che l'efficacia del presente provvedimento sia subordinata alle seguenti condizioni:

- 1 L'Ufficio Tecnico Comunale, tramite il competente personale, avrà cura di rendere nota la presente ordinanza tramite l'apposizione della prescritta segnaletica stradale mobile occorrente, comprese eventuali transenne;
- 2 Il comitato organizzatore dovrà adottare, a propria cura e spese, tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione dei veicoli autorizzati, provvedendo

anche agli altri obblighi previsti dall'art. 21 del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione.

- 3 Al termine delle manifestazioni, a cura degli organizzatori dovranno essere rimossi, tutti i segnali, cartelli, transenne e quant'altro verrà collocato per l'evento, gli stessi dovranno altresì provvedere alla pulizia delle strade e piazze interessate;
- 4 Gli organizzatori assumano ogni responsabilità derivante dalle manifestazioni autonomamente allestite ed in particolare sollevino il Comune di Monghidoro da qualsiasi richiesta di danni a persone, animali e/o cose subiti dagli spettatori o da altri utenti della piazza e dai partecipanti a qualsiasi titolo, compreso l'eventuale personale di ausilio incaricato dagli organizzatori;

AVVERTE

che la presente ordinanza, sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio.

I trasgressori saranno passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia (Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione).

Gli Agenti di Polizia Stradale, come previsto dall'art.12 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada), sono incaricati della vigilanza sul rispetto delle norme previste nella presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà presentare ricorso ai sensi della Legge n. 1034/1971 al TAR dell'Emilia-Romagna, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada).